

(N. 928)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MARZO 1950

Aumento della sovvenzione per l'esercizio 1948-49 a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia

ONOREVOLI SENATORI. — Per eliminare gli inconvenienti verificatisi nel passato, l'Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia ha ritenuto opportuno uniformare il proprio esercizio finanziario, che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre, a quello dello Stato che, come è noto, ha inizio il 1° luglio di ogni anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

In relazione a tale modifica e tenuto conto che le sovvenzioni statali all'ente anzidetto sono state finora concesse ad anno solare, si rende necessario, per superare il periodo di transizione occorrente per l'agganciamento del bilancio dell'Ente a quello statale, disporre la concessione di un'ulteriore assegnazione di

lire 3.000.000.000, che in aggiunta ai precedenti stanziamenti fissati in lire 4.000.000.000 con gli articoli 18 della legge 30 ottobre 1948, n. 1271 e 7 della legge 1° aprile 1949, n. 121, porti il totale delle sovvenzioni a 7.000.000.000 di lire, a copertura dell'effettivo fabbisogno dell'esercizio 1948-1949

Nei sensi suindicati è stato predisposto l'unito disegno di legge, il quale, agli effetti dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, dispone che la spesa derivante dal provvedimento sarà fronteggiata con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate previste dalla legge 21 agosto 1949, n. 618 (12° provvedimento).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La sovvenzione per l'esercizio 1948-1949 a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, di cui all'articolo 18 della legge 30 ottobre 1948, n. 1271 ed all'articolo 7 della legge 1° aprile 1949, n. 121, è ulteriormente elevata a 7.000.000.000 di lire.

Per gli effetti di cui al quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere risultante dalla

presente legge, viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge 21 agosto 1949, n. 618, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-1949 (12° provvedimento).

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.